



COMUNE DI QUISTELLO
(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
DI AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE ED
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE
AFFISSIONI. ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N. 160.**

(L. 160/2019 – Art. 1 commi 816 – 836 e 846 – 847)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2021

Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2022

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Disposizioni generali	4
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 - Soggetti passivi e titolarità del canone.....	5
Articolo 5 - Soggetti passivi e titolarità del canone.....	5
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	6
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 6 – Disposizioni generali in materia di occupazione.....	6
Articolo 7 - Titorità della concessione.....	7
Articolo 8 - Tipi di occupazione.....	8
Articolo 9 - Occupazioni occasionali	8
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.....	9
Articolo 10 – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	9
Articolo 11 – Istanze e rilascio della concessione	10
Articolo 12 - Istanze d’urgenza	11
Articolo 13 - Rinnovo delle concessioni	12
Articolo 14 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione	13
Articolo 15 - Estinzione della concessione.....	14
Articolo 16 – Occupazioni abusive	14
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI.....	14
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni.....	14
Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	15
Articolo 19 - Determinazione della tariffa.....	15
Articolo 20 - Determinazione del canone.....	15
Articolo 21 - Durata dell'occupazione	16
Articolo 22 - Dimensione dell'occupazione.....	16
Articolo 23 - Occupazioni non assoggettate al canone.....	16
Articolo 24 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari	18
Articolo 25 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi	19
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	20
Articolo 26 - Passi carrabili	20
Articolo 27 - Manifestazioni ed eventi	20
Articolo 28 - Attività di propaganda elettorale.....	21
Articolo 28 bis - Attività di propaganda politica	21

Articolo 29 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza	22
Articolo 30 - Occupazione per comizi e raccolta firme.....	22
Articolo 31 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	22
Articolo 32 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	22
Articolo 33 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni	23
Articolo 34 - Esposizione merci fuori negozio.....	23
Articolo 35 - Occupazioni con dehors (D1 e D2), tavolini e sedie.....	24
Articolo 36 - Occupazioni del soprassuolo.....	24
Articolo 37 - Occupazioni per lavori edili.....	24
Articolo 38 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati	25
Articolo 39 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali.....	25
Articolo 40 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza.....	26
Articolo 41– Agevolazioni La Giunta Comunale può disporre, con atto motivato:.....	26
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	27
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	27
Articolo 42 – Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	27
Articolo 43 - Mezzi pubblicitari abusivi.....	28
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	28
Articolo 44 - Autorizzazione	28
Articolo 45 - Domanda di autorizzazione.....	29
Articolo 46 - Subingresso nell'autorizzazione	29
Articolo 47 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni	30
Articolo 48 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati	30
Articolo 49 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità	31
Articolo 50 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	31
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	32
Articolo 51 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone	32
Articolo 52 - Modalità per l'applicazione delle tariffe.....	32
Articolo 53 - Modalità di determinazione del canone	33
Articolo 54 - Esoneri ed esenzioni	34
Articolo 55 - Riduzioni.....	35
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	35
Articolo 56 – Servizio delle Pubbliche Affissioni.....	35
Articolo 57 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni.....	35
Articolo 58 – Riduzioni	36

Articolo 59 - Esenzioni.....	36
Articolo 60 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni	36
TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI	37
Articolo 61 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	37
Articolo 62 - Modalità e termini per la richiesta di rimborso del canone.....	37
TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA’ ED ACCERTAMENTI	38
Articolo 63 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive	38
Articolo 64 - Sanzioni accessorie	39
Articolo 65 - Autotutela.....	39
Articolo 66 - Attività di verifica e controllo.....	39
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Articolo 67 - Disposizioni finali	40
<u>Allegato A</u> - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	40

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, ai commi da 816 a 836, denominato «canone», in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Il regolamento contiene la regolamentazione coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Nei limiti consentiti dalla vigente normativa, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. E' altresì, vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal Regolamento.
3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Presupposto del canone

- 1) Il canone è dovuto per:
 - a. l'occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
 - c. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
 - d. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
 - e. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
 - f. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
 - g. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

Articolo 4 - Soggetti passivi e titolarità del canone

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 - Soggetti passivi e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone e degli oneri accessori, comprese le eventuali sanzioni ed interessi.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1180 Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.
6. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 5 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all'art. 63, del presente Regolamento.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 – Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso, nonché libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
 - a. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.
 - b. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che eccedono rispetto alla superficie dell'area concessionata, ovvero che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.
 - c. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.
2. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
3. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti di decoro del paese, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in

materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
8. È posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.
9. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 7 - Titolarità della concessione

1. La concessione può essere richiesta:
 - a. dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - b. dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c. dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d. dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;
 - e. dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è

tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

Articolo 8 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 9 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali (occupazioni a carattere non continuativo, ovvero non ripetute per più giorni susseguenti):
 - a. le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore (nel medesimo giorno);
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore (nel medesimo giorno) con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde con o senza mezzi meccanici;
 - d. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore (nel medesimo giorno).
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta fatta pervenire, almeno dieci giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. Inoltre, le occupazioni occasionali, indicate al comma 1 del presente articolo, non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione in quanto non comportano valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, si applica l'istituto del silenzio assenso.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 10 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale telematico, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

4. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

5. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 – 2 e 3 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese

per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

8. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

9. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina vigente.

10. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al precedente articolo 9.

11. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

12. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

14. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 11 – Istanze e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve, dal SUAP, l'istanza di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a. gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
- b. l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c. l'obbligo di corrispondere il canone;

d. l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 6.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente tramite il SUAP. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

6. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

7. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali (IMU e TARI) e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

8. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.

9. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

10. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, se non espressamente prevista nel provvedimento.

11. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 12 - Istanze d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell'"autorizzazione d'urgenza". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la

tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire mediante la presentazione della domanda attraverso il portale dedicato o attraverso altra modalità prevista dall'ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza tramite sportello telematico SUAP, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 63 del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.

3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 13 - Rinnovo delle concessioni

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 11 è rinnovabile alla scadenza.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 10 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare, a condizione che i pagamenti del canone risultino regolari e che il pagamento del canone per la nuova annualità venga effettuato entro il 31 gennaio dell'annualità alla quale è riferita la conferma. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato della gestione del canone, possono inviare al concessionario apposito avviso informativo prima della scadenza del termine di pagamento.

3. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

4. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

5. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.

6. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. È tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Articolo 14 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
 - a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione dell'Avviso di Accertamento;
 - b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
 - 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
 - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
 - c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.
4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

Articolo 15 - Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
 - d) la cessazione dell'attività;
2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) e d) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 16 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata, il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826, dell'art. 1, della L. 160/2019 è ridotta a un quarto.

Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Articolo 19 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 20 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie

prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

Articolo 21 - Durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera.

2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- a. dalle ore 7 alle ore 20;
- b. dalle ore 20 alle ore 7.

4. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

Articolo 22 - Dimensione dell'occupazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 23 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
- b) le occupazioni di aree cimiteriali;
- c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;

- e) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- f) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- g) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- h) la fossa biologica, il cavalcavia e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
- i) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
- j) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 1 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- k) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
- l) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- m) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- n) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 1 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 1 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
- o) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
- p) i primi due giorni continuativi di occupazione temporanea per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal terzo giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
- q) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 20 metri quadrati.
- r) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- s) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- t) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane,

comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune stesso per attività di pubblico interesse;

3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.

4. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

5. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo, in applicazione del successivo art. 64.

Articolo 24 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione può:

a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;

b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale;

2. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e sulla base di quanto indicato al comma successivo. Sono oggetto del canone previsto, gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 829 della L. 160/2019 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativi ai passi carrabili non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla

riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.

3. È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni realizzate per manifestazioni con ingresso a pagamento il cui ricavato sia destinato a scopi benefici o umanitari;

4. Il canone è ridotto del 20% per le occupazioni effettuate:

a) da Consorzi di operatori regolarmente costituiti nell'ambito dei progetti di arredo urbano approvati con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale entro il 31.12 dell'anno precedente all'anno di imposizione;

b) su aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio nelle quali è posta a carico del proprietario la manutenzione dell'area stessa;

c) per il rifacimento di facciate esterne di immobili, riconosciuto come elemento di recupero architettonico dell'arredo urbano, su parere dell'Ufficio comunale competente in materia di edilizia, con esclusione di rifacimento facciate a seguito di ordinanza comunale;

5. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;

b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Riduzione del 70% del canone, per le occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia tesa alla messa in sicurezza, al recupero e al restauro degli edifici lesionati dal sisma del maggio 2012, prorogando tale riduzione solamente fino al termine del periodo di emergenza post-sisma 2012.

7. Le riduzioni di cui sopra, sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 25 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico. Anche in via mediata, attraverso l'utilizzo delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dalla legge.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore ad euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso le modalità previste dalla Legge.

5. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa

ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 26 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente.
3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi.
4. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione.
5. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone.
6. Il canone relativo ai passi carrabili è assolto mediante il versamento, di una somma pari a venti annualità.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 27 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in modalità telematica tramite lo sportello SUAP, indirizzata all'ufficio competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza,

autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

5. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali o di particolare interesse ambientale.

Articolo 28 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 28 bis - Attività di propaganda politica

1. L'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per le finalità di informazione e propaganda politica, è consentita esclusivamente per l'esposizione di materiale informativo cartaceo, video, informatico ed altri prodotti di comunicazione per favorire il contatto diretto delle persone.

2. Per l'allestimento di tali presidi sono ammesse sedie, tavoli (max 2 m x 1 m); eventuali ombrelloni e gazebo solari (max 3 m x 3 m) senza ancoraggi a terra, nonché bandiere, stendardi, drappi etc.

3. Le aree in cui non sono consentite tali attività sono le seguenti:

- Piazza G. Matteotti;
- Via Cesare Battisti dal civico 1 all'intersezione con Via 4 Novembre;
- nel raggio di 100 metri da Scuole, Nido d'infanzia e RSA.

4. Limitazioni:

- nelle giornate di mercato del giovedì, durante lo svolgimento dello stesso, i presidi sono autorizzati al di fuori delle aree individuate per i posteggi mercatali;
- in occasione delle fiere o di altri importanti eventi, non potranno essere autorizzati presidi nel capoluogo;
- in occasione del periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio non potranno essere autorizzati presidi nel capoluogo.

Le domande per l'occupazione di suolo pubblico dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data in cui si fa richiesta di occupazione suolo pubblico.

5. In caso di più domande coincidenti per data e locazione, gli interessati verranno chiamati per

individuare una soluzione concordata in mancanza della quale avrà priorità chi ha presentato per primo la domanda.

6. Se le circostanze lo richiedono, al fine di evitare ostacoli agli accessi e/o allo svolgimento di attività economiche nonché per garantire la sicurezza delle vie di transito, possono essere disposte ulteriori limitazioni alle modalità di allestimento dei presidi.

7. Alle istanze e alle relative autorizzazioni verranno applicate le vigenti normative in materia di imposta di bollo, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge.

8. Per le occupazioni relative al comma 1 del presente articolo, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, indirizzata, almeno dieci giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

9. Inoltre, tali occupazioni, non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione in quanto non comportano valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, si applica l'istituto del silenzio assenso.

Articolo 29 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.

Articolo 30 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. La concessione deve essere richiesta, telematicamente tramite il SUAP, almeno cinque giorni prima.

3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

Articolo 31 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.

Articolo 32 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in

materia.

Articolo 33 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento.

Articolo 34 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo della Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trenta giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nelle aree porticate ed in quelle pedonali dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale. Possono essere previste occupazioni con dimensioni maggiori esclusivamente per l'esposizione di fiori e libri.

6. L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

7. L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

Articolo 35 - Occupazioni con dehors (D1 e D2), tavolini e sedie

1. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.
2. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
 - TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
 - TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.
3. Per occupare il suolo pubblico con dehors (D1 e D2), è necessario presentare istanza presso gli uffici comunali competenti per il rilascio di una concessione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al vigente regolamento in materia.

Articolo 36 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 37 - Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in

condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

- a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 38 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, quindici giorni se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza dell'occupazione.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 39 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in

condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve: a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere; b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli; c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità; d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.

Articolo 40 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia.

Articolo 41– Agevolazioni La Giunta Comunale può disporre, con atto motivato:

La Giunta Comunale può disporre, con atto motivato:

- l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico in occasione di manifestazioni / eventi, meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie;
- l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico al verificarsi di provvedimenti legislativi o cause di forza maggiore che potrebbero compromettere la gestione economica delle attività commerciali.

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 42 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
 - a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
 - b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla

propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 43 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 44 - Autorizzazione

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in

godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

6. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell'autorizzazione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 45 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta in bollo, su apposita modulistica predisposta. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

3. L'Ufficio Comunale competente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

4. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..

6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio.

Articolo 46 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.

2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all'articolo precedente.

3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.

4. È possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. È comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.
5. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 61 del presente Regolamento. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 47 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali e dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
3. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

Articolo 48 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone e se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..
4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile: - per parziale o omesso pagamento di una annualità; - in qualsiasi momento l'Ente lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
 - inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 61.
6. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso

di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

7. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

Articolo 49 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.

3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

4. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

Articolo 50 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie. In particolare, egli ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 51 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:

- a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
- b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in due categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato "A" del presente Regolamento. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe più elevata;
- c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento;
- d) l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

Articolo 52 - Modalità per l'applicazione delle tariffe

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

Norme a carattere generale:

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

Norme specifiche: a

-) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- b) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;
- c) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;

- d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
- h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- i) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

Pubblicità su veicoli:

- a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada;
- b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 della L. 160/2019;
- c) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 53 - Modalità di determinazione del canone

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.
3. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre al metro quadrato.

Articolo 54 - Esoneri ed esenzioni

1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:

- a) le vetrine esposizioni;
- b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- i) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- j) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.

2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune stesso riguardante la propria attività istituzionale;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
- f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste, sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.

Articolo 55 - Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà per:

- a) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Quistello;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) le attività patrocinate dal Comune di Quistello il cui patrocinio è disposto con apposita deliberazione di Giunta Comunale;

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 56 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 57 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune.

2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Articolo 58 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - c) per gli annunci mortuari.

Articolo 59 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche ed amministrative;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 60 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso

delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 61 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. Per le occupazioni temporanee, il canone dovrà essere versato prima dell'atto di ritiro della concessione o dell'autorizzazione, sulla base dei giorni richiesti.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 settembre. In ogni caso il versamento del canone dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi moratori.

6. L'accertamento e la riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 62 - Modalità e termini per la richiesta di rimborso del canone

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme inferiore a 12,00 euro, al netto di interessi maturati.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, alla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Articolo 63 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
 - b) Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2 lettera a), fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicata una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.
7. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati

all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

Articolo 64 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 65 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 66 - Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi

dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. _2_ categoria.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata (prima categoria).
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria, centro abitato, viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade, fuori centro abitato, di 2a categoria è ridotta in misura del __20__ per cento rispetto alla 1a.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

